
INAIL - Denuncia di infortunio

Chiarimenti su regime sanzionatorio

Con circolare 9 settembre 2021, n. 24 (in allegato), l'INAIL ha fornito chiarimenti alle proprie Sedi territoriali in merito al regime sanzionatorio in caso di violazione dell'obbligo di denuncia degli infortuni prognosticati non guaribili entro 3 giorni.

La circolare riepiloga la normativa e la prassi amministrativa intervenuta nel tempo sull'obbligo di denuncia di infortunio in capo al datore di lavoro e, poi, fornisce indicazioni operative alle Strutture territoriali in ordine ai presupposti per l'accertamento dell'illecito amministrativo e alla comminazione delle sanzioni nei casi di denunce tardive o omesse.

Viene confermato che, ai sensi dell'art. 53, DPR n. 1124/1965, il datore di lavoro deve presentare, avvalendosi esclusivamente dei servizi telematici messi a disposizione dall'INAIL, la denuncia degli infortuni accaduti ai lavoratori **prognosticati non guaribili entro 3 giorni**, escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

La denuncia deve essere presentata **entro due giorni** da quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto notizia e deve essere corredata dai riferimenti del certificato medico, già trasmesso all'INAIL per via telematica direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio (per gli infortuni mortali e gli infortuni per i quali ricorre pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata entro 24 ore dall'infortunio).

I due giorni utili per presentare la denuncia **decorrono dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro ha ricevuto dal lavoratore il numero identificativo del certificato di infortunio**. Se il termine di scadenza coincide con un giorno festivo (ad esempio la domenica), la denuncia è utilmente trasmessa se inviata entro il primo giorno successivo non festivo (nell'esempio, il lunedì). Al contrario, il termine di presentazione non slitta quando coincide con il sabato, che viene considerato normale giornata feriale anche quando l'azienda abbia adottato la cosiddetta "settimana corta".

Per il caso in cui l'INAIL abbia ricevuto il certificato medico di infortunio ed abbia appreso dell'evento (non attraverso la denuncia del datore di lavoro, bensì) da segnalazione del lavoratore, del Patronato o dell'INPS, per istruire il caso la Sede competente deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia. In questo caso, se risulta che il datore di lavoro non aveva avuto notizia dell'infortunio e non era a conoscenza dei riferimenti identificativi del certificato, il termine di due giorni per trasmettere la denuncia decorre dalla data di ricezione della richiesta della denuncia di infortunio che la Sede INAIL trasmette via PEC o, in assenza, con raccomandata A.R.

La circolare si sofferma anche sul caso dell'infortunio inizialmente prognosticato guaribile entro 3 giorni, che, quindi, il datore di lavoro ha comunicato al SINP tramite l'INAIL ai fini statistici ed informativi, e che poi si prolunga oltre i 3 giorni dall'evento: in questo caso, è possibile assolvere all'obbligo di denuncia di infortunio attraverso la funzione "*converti in denuncia*", presente nei

servizi *online* dell'Istituto, recuperando i dati già presenti nella comunicazione di infortunio ed indicando *ex novo* solo quelli ulteriori necessari per la denuncia ai fini assicurativi.

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'omissione o il ritardo della denuncia di infortunio sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.290,00 a 7.745,00.

Il diritto a riscuotere le sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione; la data di commissione, agli effetti della decorrenza del termine prescrizione, viene a coincidere con il giorno successivo alla scadenza del termine per l'invio della denuncia.

In caso di **denuncia tardiva**, l'accertamento dell'illecito si verifica con la ricezione della denuncia da parte dell'INAIL e, in questo caso, le Sedi territoriali dell'Istituto provvedono all'immediata contestazione e notificazione dell'illecito tramite l'istituto giuridico della diffida obbligatoria ora per allora.

Invece, in caso di **denuncia omessa**, l'accertamento dell'illecito presuppone:

- 1) la ricezione da parte dell'INAIL di un certificato medico di infortunio sul lavoro prognosticato non guaribile entro 3 giorni;
- 2) la mancata ricezione della denuncia di infortunio, decorso il termine dei due giorni utili per provvedere previsto dalla legge;
- 3) la verifica dell'effettiva data in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dell'infortunio e dei riferimenti del relativo certificato medico.

La circolare precisa che la Sede competente, *“qualora non risulti pervenuta la denuncia di infortunio, deve chiedere al datore di lavoro di inviare la denuncia stessa, comunicando i riferimenti del certificato medico trasmesso telematicamente dal medico o dalla struttura ospedaliera”*.

Con questa precisa indicazione viene fugato il dubbio che le Sedi territoriali dell'INAIL possano sanzionare il datore di lavoro per mancato invio della denuncia senza avergli inviato previa richiesta formale e messo a disposizione i riferimenti del certificato di infortunio e, per tale via, la possibilità di consultarlo.